

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria  
Area Sanità Veterinaria

Prot. n GR/683/16 //11/10

Roma, li 09 DIC. 2014

Coordinatori Servizio Veterinario  
Ausl del Lazio

Ministero della Salute  
DGSAF – Ufficio VI  
DGISAN – Ufficio III

**Oggetto: Audit DG(SANCO)2014-7075 sul benessere alla macellazione: adozione misure correttive. Aggiornamento procedure regionali di riconoscimento Reg. CE n. 853/04**

Il Ministero della Salute, con nota prot. 24648 del 24.11.14, rappresenta le criticità più rilevanti evidenziate dagli ispettore FVO nel corso dell'audit indicato in oggetto, il cui report è consultabile sul sito della UE all'indirizzo [http://ec.europa.eu/food/fvo/rep\\_details\\_en.cfm?rep\\_id=3347](http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=3347)


In particolare, con la raccomandazione n. 7 viene richiesto di *“Aggiornare le istruzioni relative al riconoscimento dei macelli, in modo da integrare dette istruzioni con i requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1099/2009, come previsto dall'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004.”*.

Pertanto, nelle more dell'emanazione delle nuove procedure di riconoscimento degli stabilimenti ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004, attualmente in fase di revisione, si riportano in allegato le informazioni aggiuntive che gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) dovranno fornire al momento dell'istanza di riconoscimento e gli interventi di verifica che dovranno essere eseguiti dai Servizi ai fini del rilascio del parere favorevole al riconoscimento, condizionato in prima istanza e definitivo dopo un periodo non superiore ai sei mesi.

Si fa presente che alcune delle novità introdotte nel presente documento derivano anche da alcune non conformità evidenziate dagli ispettori ministeriali nel corso dell'audit del settore pesca, condotto nel Lazio nei mesi di ottobre-novembre 2014.

Il Dirigente dell'Area

(Dott. Ugo Della Marta)



Il responsabile del procedimento  
Dott.ssa Rita Marcianò 05.12.14  
rmarciano@regione.lazio.it  
telefono 06-51684255 fax 06-51684815

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria  
*Area Sanità Veterinaria*

**Aggiornamento procedure regionali di riconoscimento Reg. CE n. 853/04  
Determinazione n. 878 del 26 febbraio 2008**

L'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1099/2009 impone un aggiornamento delle procedure di cui alla determinazione regionale 878/08, in corso di revisione complessiva. La norma suddetta infatti ha introdotto una serie di nuovi requisiti che devono essere posseduti e verificati dall'Autorità Competente, ai fini del rilascio del riconoscimento degli impianti di macellazione.

Pertanto, il titolare o legale rappresentante **all'istanza di riconoscimento** per un impianto di macellazione dovrà allegare la relazione tecnico-descrittiva recante anche tutte le seguenti informazioni :

- il numero massimo di animali per ora di ciascuna linea di macellazione;
- le categorie di animali e il peso per i quali è consentito l'uso dei dispositivi di immobilizzazione o di stordimento disponibili;
- la capacità massima per ciascuna area di stabulazione;
- descrizione della configurazione, costruzione e delle attrezzature secondo le disposizioni dell'Allegato II del regolamento (obbligatorie per gli stabilimenti di macellazione entrati in funzione dopo il 01 gennaio 2013);
- sintesi delle procedure operative standard elaborate conformemente agli articoli 6 e 16 del regolamento.

Quanto sopra vale anche per un impianto già riconosciuto per altre attività e che intende ampliare il riconoscimento per esercitare l'attività di macellazione (**istanza di ampliamento del riconoscimento**).

Si ricorda che i macelli che erano già in attività alla data del 01 gennaio 2013 devono rispettare le disposizioni dell'Allegato II del regolamento a partire dall'8 dicembre 2019; fino a tale data, così come previsto dall'articolo 28 del Reg. 1099/09, per essi continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla Direttiva 93/119/CE, riportate nell'allegato I delle linee guida ministeriali, trasmesse con nota regionale prot. 448831 del 05.08.14

Tuttavia, in applicazione dell'articolo 29, comma I del regolamento, gli stabilimenti di macellazione già in attività alla data del 01 gennaio 2013, ma che dopo tale data subiscono modifiche riguardanti la costruzione, la configurazione o le attrezzature, dovranno rispettare le disposizioni previste dall'Allegato II del regolamento. In questo caso, pur trattandosi di una **comunicazione di modifica strutturale e/o impiantistica che non comporta variazione dell'atto di riconoscimento**, l'operatore dovrà allegare alla comunicazione la relazione tecnico-descrittiva recante anche tutte le seguenti informazioni :

- il numero massimo di animali per ora di ciascuna linea di macellazione;
- le categorie di animali e il peso per i quali è consentito l'uso dei dispositivi di immobilizzazione o di stordimento disponibili;
- la capacità massima per ciascuna area di stabulazione;

**Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria**

*Area Sanità Veterinaria*

- sintesi delle procedure operative standard elaborate conformemente agli articoli 6 e 16 del regolamento.

ed elaborare un piano di adeguamento dello stabilimento di macellazione, secondo quanto previsto dal medesimo Allegato II, e presentarlo al Servizio Veterinario della Ausl per il rilascio del parere alle modifiche richieste.

Relativamente all'autorizzazione per l'esecuzione della **macellazione secondo rito religioso**, si rimanda alla nota regionale prot. 468893 del 18.08.14 " *Reg. (CE) 1099/09 - Nuova procedura per il rilascio dell'autorizzazione alle macellazioni rituali.*

Verifiche ufficiali per rilascio del riconoscimento/ampliamento del riconoscimento.

Con nota prot. 238394 del 28.12.14 la Regione, in ottemperanza all'interpretazione espressa dall'Ufficio III della DGISAN del Ministero della Salute dell'art. 31 punto d) del Regolamento (CE) n. 882/2004, ha ritenuto, a partire dalla data del 01/12/2012, di rilasciare riconoscimenti condizionati prima dei definitivi.

Quanto sopra con la finalità di autorizzare la produzione di alimenti, sebbene in via provvisoria, avendo l'Autorità Competente territoriale appurato la presenza di tutti i requisiti di legge ivi compreso il manuale di autocontrollo e tutte le procedure predisposte dall'OSA e l'adeguatezza dei requisiti relativi alle infrastrutture e alle attrezzature.

Pertanto il Servizio Veterinario, prima del rilascio del parere favorevole condizionato dovrà aver acquisito tutta la documentazione prodotta dall'istante, che sarà oggetto di valutazione preliminare, congiuntamente alla verifica dei requisiti di strutture, attrezzature mediante visita in loco.

Nei tre mesi successivi all'inizio dell'attività produttiva, il Servizio Veterinario verificherà altresì la reale applicazione delle procedure e delle verifiche predisposte dall'OSA con il piano di autocontrollo, emettendo in caso di conformità parere favorevole al rilascio del riconoscimento definitivo.

Relativamente alle modalità di verifica del rispetto dei requisiti di cui al **Reg. (CE) 1099/09**, il Servizio Veterinario territorialmente competente, dovrà utilizzare l'apposita check-list (Allegato IX alle linee guida ministeriali, adottate con Determinazione n. G 12149 del 27 agosto 2014, "Piano Regionale sulla tutela ed il benessere degli animali da reddito. Programmazione 2011 - 2014". *Revisione delle procedure e delle check-list da utilizzare nei controlli.*") per la valutazione delle caratteristiche strutturali e funzionali dell'impianto di macellazione.

Tale "strumento" permetterà di agevolare la valutazione e nello stesso tempo di uniformare il controllo dei requisiti dell'impianto.

L'attività di controllo dovrà essere effettuata mediante check list sia durante l'iter autorizzativo, per il rilascio del parere condizionato e definitivo ed obbligatoriamente almeno una volta l'anno

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria  
*Area Sanità Veterinaria*

presso il macello riconosciuto. Sulla base della valutazione del livello di rischio del mattatoio, il Veterinario ufficiale potrà eseguire controlli più frequenti.

Si coglie l'occasione per fare presente che il **parere favorevole** inviato alla Regione assieme all'istanza di riconoscimento o atti conseguenti (ampliamento, voltura ecc.) **non costituisce evidenza** dell'attività condotta sul territorio, né documenta i requisiti e la documentazione realmente valutata. Pertanto, agli atti degli uffici di Codesti Servizi deve essere presente, nel fascicolo relativo alla singola istanza, la documentazione attestante le verifiche realmente eseguite per giungere a formulare il parere di cui sopra.

In conclusione, nelle more dell'emissione del Piano Regionale Integrato dei Controlli (PRIC) 15-18, che includerà anche la revisione delle procedure per controlli ufficiali (modalità e frequenze), si invitano i Servizi ad utilizzare le **check list** di cui alla determinazione regionale n. 4592 del 18 dicembre 2006 "*Linee guida regionali per il controllo ufficiale veterinario presso gli stabilimenti soggetti a riconoscimento*" per i requisiti generali e specifici di igiene e la check list di cui alla determinazione regionale n. G 12149 del 27 agosto 2014, limitatamente alla verifica dei requisiti del Regolamento UE 1099/09.

< *Trasmissione elettronica*  
*N. prot. DGSAF in Docspa/PEC*



## *Ministero della Salute*

**DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI  
 VETERINARI**

*Ufficio VI – Benessere Animale*  
 Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Registro – classif:  
 Allegati: 1

**AGLI ASSESSORATI ALLA SANITA' DELLE  
 REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME  
 -SERVIZI VETERINARI-  
 Loro sedi**

VIA PEC

**OGGETTO:** richiesta di misure correttive sul benessere animale durante la macellazione.  
 Regolamento CE n° 1099/2009.

In riferimento alla missione svolta nel nostro paese dal FVO, Food Veterinary Office, dal 3 al 14 marzo 2014, per gli aspetti relativi alla protezione degli animali durante l'abbattimento, gli ispettori comunitari hanno evidenziato due rilevanti criticità nelle attività ufficiali delle Autorità competenti presso gli impianti di macellazione che di seguito vengono riportate:

1. *“aggiornare il sistema di categorizzazione del rischio dei macelli, in modo da tenere conto delle disposizioni del Regolamento (CE) n° 1099/2009, come previsto dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n° 882/2004”.*

Pertanto, sulla base di tale rilievo le Autorità competenti, nella predisposizione del loro programma ispettivo di controlli ufficiali, presso gli impianti di macellazione dovranno, sulla base della valutazione del rischio, tener conto anche degli aspetti legati al benessere degli animali.

2. *“aggiornare le istruzioni relative al riconoscimento dei macelli, in modo da integrare dette istruzioni con i requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n° 1099/2009, come previsto dall'articolo 31, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n° 882/2004”.*

Referenti del procedimento:  
 Nalin Daniele  
 email: d.nalin@sanita.it  
 Responsabile del procedimento:  
 Bertani Fabrizio  
 email: f.bertani@sanita.it

Pertanto, ai fini del riconoscimento di nuovi macelli, le Autorità competenti hanno l'obbligo di verificare al momento della presentazione della domanda da parte dell'OSA, la presenza dei seguenti requisiti:

- a. Il numero massimo di animali per ora per ciascuna linea di macellazione;
- b. Le categorie di animali e il peso per i quali è consentito l'uso dei dispositivi di immobilizzazione o di stordimento disponibili;
- c. La capacità massima per ciascuna area di stabulazione.

Si richiede a Codesti Assessorati e Province Autonome di voler dare un riscontro circa l'effettiva applicazione di tali raccomandazioni.

IL DIRETTORE GENERALE

*\*F.to Dr. Silvio Borrello*

\* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993